

COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare

Deliberazione n. 28

REGISTRO UFFICIALE - INTERNA Prot. 0017549/PNM del 19/07/2019

NELLA riunione del 18.7.2019, in presenza del Cons. Massimiliano Atelli, Presidente, del Gen. C.A. Angelo Agovino, componente, della Dr.ssa Alessandra Stefani, componente, del Dr. Roberto Diolaiti, componente, del Prof. Carlo Blasi, componente, del Prof. Marco Marchetti, componente, della Dr.ssa Sabrina Diamanti, componente,

VISTA la legge n. 10/2013;

VISTA la Direttiva 2009/29/CE, che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTO il d.lgs. n. 30/2013, di recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva 2009/29/CE;

RELATORI il Cons. Massimiliano Atelli, la Dr.ssa Alessandra Stefani e il Prof. Carlo Blasi;


il Comitato

delibera quanto segue.

### <u>Premessa</u>

Come è noto, la disciplina dello scambio di quote di emissioni trova la sua origine nel Protocollo di Kyoto, l'accordo internazionale stipulato nel dicembre 1997 nell'ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, allo scopo di definire misure volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di origine antropica.

Il Protocollo, entrato in vigore nel 2005, persegue un obiettivo che non può dirsi compiutamente raggiunto (molti Paesi devono ancora ratificarlo, l'Unione Europea lo ha ratificato solo nel 2002).



Per quanto qui maggiormente rileva, il Protocollo di Kyoto prevede espressamente l'assorbimento forestale quale attività di mitigazione climatica, complementare ed integrativa alla riduzione delle emissioni "alla fonte": attraverso ricolonizzazione, imboschimenti, rimboschimenti e gestione delle foreste esistenti è possibile accrescere lo stock di carbonio immobilizzato nella biomassa vegetale, sequestrandolo rispetto al comparto atmosferico.

In seguito all'accordo politico raggiunto a Bonn a giugno del 2001 e, successivamente, a Marrakesh a novembre dello stesso anno, gli interventi mirati al sequestro di anidride carbonica dall'atmosfera tramite sink (serbatoi) forestali sono riconosciuti come elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto.

Il Protocollo ha imposto obiettivi vincolanti, differenziati e progressivi, a carico dei Paesi industrializzati, prevedendo apposite scadenze temporali per il loro raggiungimento.

In primo luogo, gli Stati sono stati chiamati a introdurre misure interne di riduzione delle emissioni, in modo che "le loro emissioni antropiche aggregate di gas ad effetto serra [...] non superino le quantità loro assegnate, calcolate in funzione degli impegni quantificati di riduzione e limitazione". Nel rispetto del limite delle quantità massime loro assegnate dal Protocollo, gli Stati ratificanti avrebbero poi dovuto procedere alla distribuzione delle quote di emissione tra i vari operatori nazionali.

In secondo luogo, il Protocollo ha previsto, in via complementare rispetto agli interventi nazionali e al fine di consentire un alleggerimento dei costi che da tali operazioni derivano, la possibilità per gli Stati di ricorrere a "meccanismi flessibili", tra i quali è stato appunto introdotto il sistema di c.d. Emission Trading.

Il sistema di negoziazione previsto dal Protocollo di Kyoto è fondato sul modello cap-and-trade, in base al quale l'autorità pubblica stabilisce inizialmente un limite massimo di emissioni di gas a effetto serra che si ritengono tollerabili (cap), un determinato periodo di tempo e una determinata area e, sulla base del livello totale di emissioni stabilito, viene rilasciato agli operatori, attraverso l'utilizzo di criteri predefiniti, un corrispondente numero di permessi di emissione commerciabili (trade).

Grazie a questo meccanismo, i Paesi coinvolti che, nell'arco di tempo prestabilito, siano riusciti a ridurre la quantità di emissioni prodotte in misura maggiore rispetto all'obiettivo a loro assegnato (target), possono

N





#### COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

beneficiare della possibilità di "vendere" ad altri Paesi industrializzati il surplus di quote di emissione di cui dispongono.


L'Unione Europea, allo scopo di promuovere il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto, e ancor prima della sua entrata in vigore, ha istituito un sistema – fondato su aste - per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra all'interno della Comunità (il c.d. "EU ETS – European Union Emission Trading Scheme"), emanando la Direttiva 2003/87/CE ("Direttiva ETS"), che è stata successivamente modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, del regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, e della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'23 aprile 2009.

Ai fini che qui interessano, è da dire che per parte dei proventi delle aste ETS le finalità di impiego consentite sono quelle dettagliate, appunto, dalla Direttiva 2009/29/CE.

Le aste sono il principale meccanismo di assegnazione delle quote di emissione valide per adempiere agli obblighi dello European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) Dal 2013, il collocamento a titolo oneroso tramite asta è, infatti, il meccanismo cardine per l'assegnazione delle quote, salvo eccezioni legate alla tutela della competitività di alcuni settori (fra cui quello manifatturiero).

Siffatto tipo di assegnazione garantisce maggiore efficienza nella formazione di un prezzo di riferimento per la CO2 in Europa, promuove l'internalizzazione dei costi ambientali, contribuisce al passaggio verso mix energetici sostenibili e favorisce gli investimenti in efficienza energetica.

Le aste sono utilizzate per collocare il 50% delle European Union Allowances (EUA), per adempiere agli obblighi di compensazione delle emissioni di tutti gli operatori ETS, e il 15% delle European Union Allowances Aviation (EUA A), utilizzabili solo dagli operatori aerei.



- 1. Tutto ciò sinteticamente premesso, il Decreto Legislativo 30/2013 e s.m.i., di recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva 2009/29/CE, prevede, all'art. 19, comma 6, che <-Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per cento dei proventi delle singole aste e' destinato alle seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:
- a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
- b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020;
- c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;
- d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;
- e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;
- f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
- g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;
- h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;





#### COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41.>>.

Soprattutto, l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 30/2013 stabilisce che: "I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello alDipartimento del tesoro, dandone Stato. intestato contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.".

Questa previsione - dal tenore letterale e dispositivo di rara incisività, quanto al diritto interno - comporta l'insuperabilità strutturale del vincolo di destinazione impresso dal diritto UE, atteso che impedisce persino che queste somme, se non tempestivamente utilizzate dal decisore pubblico italiano possano, secondo i meccanismi tipici della contabilità pubblica nazionale, refluire indistintamente nel bilancio statale (con conseguente devolvibilità a qualsiasi impiego). Una simile operazione, infatti, comporterebbe senz'altro, come univocamente puntualizzato dall'art. 19, comma 2, una violazione in parte qua della normativa UE di settore, con le conseguenziali implicazioni per il nostro Paese dinanzi alle autorità comunitarie.

2. Tanto premesso, la scelta di campo del legislatore italiano è stata netta, nella legge n. 10/2013: <<La Repubblica riconosce il 21 novembre quale

W



"Giornata nazionale degli alberi" al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni,...>> (art. 1, comma 1).

Non vi può essere dunque alcun dubbio sul fatto che, anche in Italia, la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo si ponga come mezzo per l'attuazione del protocollo di Kyoto e delle politiche internazionali di riduzione delle emissioni.

Coerentemente con la sua stessa intitolazione, e con i suoi prevalenti contenuti dispositivi, la legge n. 10/2013 è, d'altra parte, focalizzata essenzialmente sul patrimonio arboreo e boschivo urbani. Perché è nei centri urbani che c'è più bisogno di alberi (secondo il "World Urbanization Prospects 2018" delle Nazioni Unite, nel 2050 quasi il 70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane; già oggi più della metà della popolazione mondiale, circa il 55%, risiede nelle metropoli, mentre nel 1930 la percentuale raggiungeva solo il 30%).

Per questo, all'art. 6, comma 1, la legge n. 10/2013 ha ribadito il dovere degli enti locali di porre in essere misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, la rimozione delle polveri sottili e a ridurre l'effetto "isola di calore estiva".

Altro riferimento univoco, infine, è rinvenibile nell'art. 5, comma 1, sempre della legge n. 10/2013, laddove si stabilisce che tutte le iniziative possibili <- finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO 2) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane>> si considerano, ex lege, iniziative rientranti fra quelle della PA (anche mediante la stipula di accordi di sponsorizzazione o accordi di collaborazione) tese a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati (si v. art. 43, comma 2, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

In conclusione, il nesso fra attuazione del Protocollo di Kyoto e le misure e le iniziative di cui alla legge n. 10/2013 << finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO 2) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane>> è espresso, immediato, lineare e diretto.

M





### COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

- **3.** Tra le finalità individuate dalla citata Direttiva 2009/29/CE, che potrebbero appropriatamente correlarsi agli interventi ipotizzati, e consentire quindi l'impiego dei proventi delle aste di cui in premessa ai fini dell'incremento e della valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, codesta Direzione ha indicato, nella richiesta di parere fatta pervenire allo scrivente Comitato, fra gli altri, le seguenti:
  - <<ri>ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici>>;
  - << favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità>>.

Inoltre, ritiene questo Comitato, nell'aderire all'impostazione fatta propria da codesta Direzione nella richiesta anzidetta, che oltre a queste (specie, la seconda), sia da aggiungere anche l'ulteriore finalità, sempre fra quelle espressamente individuate dalla Direttiva, di cui alla lett. <<h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni>>. Ciò in considerazione degli sviluppi, anche tecnologici, oggi raggiunti nel campo del verde pensile e laterale, riguardo agli edifici. Il verde rappresenta infatti un ottimo coibentante per edifici, e produce effetti positivi oggettivamente misurabili dal punto di vista del loro efficientamento energetico (v. art. 3, comma 2, lett. c), legge n. 10/2013, nella parte in cui fa riferimento anche al <<ri>rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari>>).

Alla luce di quanto sopra, questo Comitato ritiene sul piano regolatorio non ravvisabili, allo stato, fattori ostativi a che gli interventi di messa a dimora di alberi, in ambiente urbano e periurbano - per progetti unitari complessivamente e univocamente finalizzati al sequestro e allo stoccaggio della CO2 (nelle tre precise declinazioni funzionali di cui sopra, alla luce della tavola di situazioni di cui all'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 30/2013) - siano finanziati mediante utilizzazione dei proventi delle aste ETS.

Mo



**4.** In particolare, l'ampiezza del riferimento al <-favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità>>, contenuto nel ridetto art. 19, comma 6, d.lgs. n. 30/2013, si pone in ideale sintonia con la previsione (contenuta nel testo originale della l. n. 10/2013, e ribadita con la recente modifica apportata all'art. 7 della medesima legge dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 34 del 2018) alle <-formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate>>. Quell' <-ovunque ubicate>> sancisce infatti il definitivo riconoscimento di pari dignità, quanto meno agli effetti della legge n. 10/2013 e dei suoi obiettivi, anche alle formazioni boschive e ai soprassuoli dei centri urbani.

Indirettamente, la conferma si trae dall'art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 34/2018, che esclude dalla definizione legale di <br/>
bosco>>, solo <gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree>>. Non, dunque, anche le <<formazioni boschive naturali o artificiali>> che siano site nei centri urbani.

Del resto, che la silvicoltura sia fra i mezzi per realizzare il sequestro della CO2 lo conferma altresì l'art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 34/2018, nella parte in cui puntualizza che per <- gestione forestale sostenibile >> si intende l'<- insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicita delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici...>>.

Non solo ragioni di ordine strettamente regolatorio, peraltro, militano nel senso sopra detto.

Come anticipato da questo Comitato nella proposta di Piano nazionale del verde di cui all'art. 3, comma 2, lett. c), legge n. 10/2013 (di seguito, Strategia nazionale del verde urbanoi: (https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitat o%20verde%20pubblico/strategia\_verde\_urbano.pdf), è infatti essenziale sviluppare le politiche nazionali e territoriali del verde secondo schemi e paradigmi metodologici che riescano a valorizzare al meglio i servizi eecosistemici, a iniziare, per quanto qui interessa, da quelli procuranti il sequestro del carbonio.

No.





#### COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

In coerenza, la Strategia nazionale del verde urbano, nella parte concernente le "Foreste urbane resilienti ed eterogenee per la salute e il benessere dei cittadini", definisce linee guida nazionali per il verde urbano con criteri per la promozione di foreste urbane e periurbane adeguate alle caratteristiche ambientali, storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi.

La Strategia si basa su tre elementi essenziali: passare da metri quadrati a ettari, ridurre le superfici asfaltate e adottare le foreste urbane come riferimento strutturale e funzionale del verde urbano. La foresta urbana include tutti gli aspetti del verde urbano quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, orti urbani, giardini, ville storiche, verde di quartiere, e verde architettonico compreso il bosco verticale e i tetti verdi.

In questo contesto, appaiono ampiamente valorizzabili anche spazi divenuti nel tempo residuali, quale le tante aree intercluse all'interno delle infrastrutture stradali e ferroviarie. Ciò che in passato ha prodotto la "frammentazione" di habitat naturali, potrebbe tornare a svolgere un importante ruolo di connessione ecologica ospitando appunto, con interventi appositamente ideati e preparati, cenosi arboree o arbustive.

Gli obiettivi della Strategia sono, allo stesso tempo, ambiziosi e strategici. Essa prevede, come fattore essenziale di riuscita, il coinvolgimento degli stakeholder e di competenze necessariamente multidisciplinari per sviluppare idonee policy pubbliche e indirizzare le amministrazioni comunali verso la realizzazione di piani e progetti non solo basati ma ideati sui servizi ecosistemici e sulla rete di Infrastrutture Verdi (green infrastructures, nature based-solutions), modulati in funzione del raggiungimento di precisi obiettivi di ordine sociale, ambientale, finanziario e occupazionale.

**5.** In tale contesto, mette conto evidenziare altresì che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto n. 43 del 28.2.2019 ha approvato la "Direttiva generale contenente le priorità politiche e l'indirizzo per lo svolgimento dell'azione amministrativa e per la gestione del Ministero per l'anno 2019", individuate nell'atto di indirizzo di cui al decreto del Ministro n. 266 del 8.8.2018 che, nell'utilizzo dei fondi acquisiti sulla

Mg.



base dei risultati delle aste CO2, riconosce priorità agli interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni di CO2 e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

A tale scopo sarebbe opportuno promuovere interventi di messa a dimora di alberi, impianto di boschi e gestione silvicolturale in ambienti urbani e periurbani che, oltre ad avere effetti diretti sulla riduzione del biossido di carbonio grazie all'assorbimento e allo stoccaggio di carbonio da parte delle piante, contribuiranno anche indirettamente alla riduzione delle emissioni climalteranti grazie alla mitigazione dell'isola di calore urbana, all'effetto coibentante e frangivento e al conseguente risparmio energetico per gli edifici.

Come richiamato nei principali documenti nazionali e internazionali di riferimento, il valore aggiunto degli interventi di selvicoltura urbana consiste nella molteplicità di benefici forniti alla collettività: oltre ai servizi ambientali richiamati nei precedenti punti, infatti, le nuove piantagioni possono assolvere a molteplici altre funzioni ambientali (regimazione idraulica, tutela della biodiversità e del paesaggio, ricucitura delle dinamiche città campagna, ecc.) e socio-economiche (ricreazione e svago, benessere e salute pubblica, occupazione e green economy), generando molteplici esternalità positive direttamente percepibili dalla cittadinanza e contribuendo alla rigenerazione urbana e al benessere dei cittadini.

Il successo degli interventi dipende, in concreto, da una corretta pianificazione che risponda ad una strategia generale coordinata (vedi sopra) e dalla progettazione adeguata e specialistica dei singoli interventi. Gli interventi forestali per il sequestro di CO2 devono infatti essere auspicabilmente di superfici di estensione adeguata (FORESTE URBANE più facilmente reperibili a scala di Città metropolitana, oggetto di attenzione degli interventi ipotizzati dal MATTM) e caratterizzati da una gestione sostenibile e a basso impatto ambientale. La scelta delle aree è altresì critica e necessita della richiamata visione strategica, specie nel caso di progetti dimostrativi. Dati ISPRA/ISTAT sul verde pubblico nelle principali città italiane mostrano come sia in alcuni casi presente una quota cospicua di verde incolto, che potrebbe essere più utilmente oggetto di una silvicoltura inclusiva e partecipata, dando la possibilità ai cittadini di "toccare con mano" il progetto ed incentivarne la trasferibilità in altre aree. In questa direzione, utili apporti, ai fini della progettazione, potrebbero venire anche dai dati che ISPRA produce sulla copertura del suolo (mediante preprocessamento ed elaborazione di immagini satellitari), nell'ambito dei quali le coperture a verde sono considerate indipendentemente dall'utilizzo pubblico o privato.

Le






COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

Anche aree contigue a corpi idrici superficiali in zone periurbane, aree dismesse meglio se prossime a zone compromesse sul piano ambientale, potrebbero ben prestarsi ad assolvere le finalità richiamate dalla Direttiva 2009/87/CE e al contempo rispondere ad obiettivi di miglioramento della qualità delle acque, di riduzione del rischio idraulico e di rigenerazione urbana. La scelta delle specie vegetali da mettere a dimora dovrà rispondere alle esigenze ecofisiologiche delle stesse, ma anche a quelle di salute pubblica, orientandosi verso specie coerenti con la vegetazione autoctona e con pollini dal basso potere allergenico o favorendo le piante ad impollinazione entomofila, per esempio; in ogni caso, la scelta andrà compiuta tenendo presente il servizio ecosistemico utile nelle diverse situazioni territoriali (mitigazione isola di calore, rimozione polveri sottili, altri). Tali misure sono state già adottate in alcuni regolamenti regionali, come nel caso nella Regione Toscana. Da considerare anche l'importanza delle infrastrutture blu (piccoli bacini, ruscelli e specchi d'acqua) nel contenere la dispersione dei pollini, abbattendone le concentrazione in aria.

sostenibile del verde che tenga multifunzionalità può contribuire al successo delle aree boscate in città sia in termini funzionali che temporali. La massima resilienza di un impianto arboreo sufficientemente esteso in aree metropolitane si verifica quando le specie sono in grado di accrescersi e riprodursi senza o con minimo intervento antropico. Il valore ecologico del bosco urbano risulta tanto più elevato quanto più si avvicina ai consorzi naturali propri dell'ambito considerato. Per gestione forestale e selvicoltura urbana, infatti, non deve intendersi solo il piantare alberi, ma creare, ove possibile, consorzi in grado auto-mantenersi con limitati input esterni, così da abbattere sensibilmente i relativi costi di gestione e da rendere le città, nel loro complesso, più sostenibili e resilienti. Per un adeguato impianto di popolamenti ad alta resistenza e resilienza è necessaria la scelta delle specie secondo specifici criteri quali la coerenza con la vegetazione naturale potenziale, la compatibilità con i caratteri stazionali dell'area (clima, substrato, etc.), la facilità di attecchimento, la velocità di accrescimento, la ridotta manutenzione, etc. Le foreste urbane, inoltre, garantiscono la protezione dei preziosi habitat esistenti, come pure la salvaguardia e l'incremento della biodiversità, specialmente in ambito metropolitano. Per gli

W



interventi a scala metropolitana, che dovessero interessare superfici in territori comunali contermini, è necessaria una governance multilivello con il coinvolgimento degli attori locali a la definizione condivisa degli idonei strumenti di ricerca, pianificazione e controllo.

Tutto ciò considerato e premesso,

#### Il Comitato

esprime l'avviso che l'impiego dei proventi delle aste di cui in premessa ai fini dell'incremento e della valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane realizzino le finalità individuate dalla citata Direttiva 2009/29/CE, quando per le sue modalità concrete sia preordinato – nei termini complessivamente illustrati nel presente parere - a realizzare le seguenti attività:

- <ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici>>;
- <favorire il sequestro mediante attività silvicoltura nelle Comunità )>>.
- <<h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni>>.

I RELATORI

IL PRESIDENTE

J

